



ORD. N. 112 del 12/4/16

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO – MISURE ANTI-ACCATTONAGGIO MOLESTO.

## IL SINDACO

### VISTO

Che il fenomeno dell'accattonaggio sta dilagando sul nostro territorio e in particolare davanti ai negozi, ai luoghi di culto e nei parcheggi pubblici in modo comunque vessatorio;

- che si manifesta anche come un illecito sfruttamento dei minori, disabili ed anziani;
- che le condotte di tale fenomeno possono costituire un diversivo preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite;
- che l'accattonaggio può presentare pericoli anche per la viabilità stradale;
- che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;
- che il fenomeno si manifesta anche tramite sfruttamento degli animali da affezione;
- che i servizi sociali sono attivi sul territorio al fine di intervenire nei casi di disagio sociale di cui alcune persone soffrono;
- che sul territorio del Comune di Avellino agiscono, inoltre, associazioni di volontariato a cui si possono rivolgere i soggetti in difficoltà;

### ATTESO

che tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, infine, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

**RITENUTO** infatti che i fenomeni dell'accattonaggio e della mendicizia molesta ed invasiva rientrano pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "*a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...*", "*d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ...*", "*e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi*";

**RITENUTO** inoltre di dovere tutelare la tranquillità, la privacy della cittadinanza, l'igiene e la sicurezza delle persone sul territorio comunale;

## **RICHIAMATI**

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;
- lo statuto comunale;

## **ORDINA**

- Su tutto il territorio comunale il divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

- E' fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttamento di animali da affezione, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n.689.

E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 della legge 24.11.1981 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell'attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.

Il presente atto viene comunicato al Prefetto di Avellino ed è immediatamente esecutivo.

Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Avellino.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il SINDACO  
Paolo Peti

